



**CITTÀ DI VALMADRERA**

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA

C.F./P. IVA n. 00609660139    Tel. 0341/205111

PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it    E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

**REGOLAMENTO  
PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE  
DELLE STRADE ED AREE PRIVATE  
AD USO PUBBLICO**

**Approvato con deliberazione del  
Consiglio comunale n. 21 del 26.4.2022**



# CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA

C.F./P. IVA n. 00609660139 Tel. 0341/205111

PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

## SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Definizione di strade ed aree private ad uso pubblico	3
Articolo 3 - Manutenzione di strade ed aree private ad uso pubblico - Ripartizione delle spese di manutenzione	3
Articolo 4 - Criteri per la concessione di contributi a soggetti privati per la sistemazione e manutenzione di strade ed aree private ad uso pubblico e interventi vari	3
Articolo 5 - Impegni e obbligazioni dei proprietari richiedenti	4
Articolo 6 - Impegni e obbligazioni dei Comune	4
Articolo 7 - Riparto della contribuenza privata	4



# CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA

C.F./P. IVA n. 00609660139 Tel. 0341/205111

PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1.1. All'interno del centro abitato, con riguardo al regime delle proprietà, le strade e le aree si suddividono in:

- a) Strade ed aree comunali;
- b) Strade ed aree private ad uso pubblico;
- c) Strade ed aree private.

1.2. Il presente Regolamento disciplina la manutenzione delle strade ed aree private e delle strade ed aree private ad uso pubblico.

1.3. La manutenzione delle strade ed aree private è di pertinenza esclusiva dei proprietari privati.

1.4. La manutenzione delle strade ed aree private ad uso pubblico è definita dagli articoli seguenti.

## **Articolo 2 - Definizione di strade ed aree private ad uso pubblico**

2.1. Si definiscono strade ed aree private ad uso pubblico quelle che insistono nel perimetro del centro abitato di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 08.02.1994, di proprietà di privati che sono aperti al pubblico transito e pertanto utilizzate da una generalità indiscriminata di cittadini (uti cives non uti singuli).

2.2. Non sono considerate ad uso pubblico le strade private a fondo cieco ovvero che non sono di collegamento tra due strade comunali.

## **Articolo 3 - Manutenzione di strade ed aree private ad uso pubblico - Ripartizione delle spese di manutenzione**

3.1. Il Comune partecipa alle spese di manutenzione delle strade ed aree private ad uso pubblico nella misura di un terzo dell'importo complessivo, indipendentemente dall'ubicazione e/o importanza della strada.

3.2. In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi e comunque pericolosi per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente con interventi di urgenza o di somma urgenza, sostenendone la relativa spesa per un importo pari ad un terzo del totale e rivalendosi sui proprietari per la restante quota.

## **Articolo 4 - Criteri per la concessione di contributi a soggetti privati per la sistemazione e manutenzione di strade ed aree private ad uso pubblico e interventi vari**

4.1. Le istanze per la concessione di contributi per la sistemazione di strade ed aree private ad uso pubblico, di arredo urbano in area di proprietà privata ad uso pubblico, per la pulizia dei fossati o comunque interventi vari che abbiano un interesse pubblico, effettuate da cittadini riuniti in gruppo, in quanto appartenenti alla medesima via, saranno esaminate in ordine di arrivo con riferimento alla data in cui perverranno all'ufficio protocollo comunale.

4.2. Le persone fisiche che presentano l'istanza per ottenere interventi finanziari del Comune devono esporre nella stessa le motivazioni, l'entità e la spesa dell'intervento richiesto anche a mezzo di grafici e/o planimetria, allegando alla stessa la documentazione richiesta all'articolo 5 comma 2.

4.3. La misura del contributo non potrà essere superiore ad un terzo della spesa ritenuta ammissibile dall'ufficio Tecnico Comunale.



# CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA

C.F./P. IVA n. 00609660139 Tel. 0341/205111

PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

## **Articolo 5 - Impegni e obbligazioni dei proprietari richiedenti**

5.1. I proprietari delle strade ed aree private ad uso pubblico richiedenti devono presentare un'unica istanza firmata da ciascun soggetto per la propria quota di comproprietà, secondo lo schema allegato.

5.2. L'istanza deve essere corredata da:

- a) Planimetria – elaborati grafici illustranti l'intervento proposto ovvero eventuale documentazione tecnica richiesta dall'Ufficio Tecnico Comunale, in funzione della tipologia dell'intervento, redatta da un progettista abilitato incaricato dalla proprietà;
- b) Preventivo di spesa (eventualmente redatto dall'impresa esecutrice) o computo metrico estimativo;
- c) Schema di contratto di appalto con l'impresa esecutrice;
- d) Piano particellare con indicazione delle quote di compartecipazione di ciascun proprietario;
- e) Attestazione di ciascun proprietario in cui lo stesso dichiara le proprie quote di proprietà con l'impegno al pagamento della propria quota di contribuzione alla spesa per i lavori, debitamente sottoscritta;
- f) Documento di identità di ciascun proprietario.

## **Articolo 6 - Impegni e obbligazioni del Comune**

6.1. Il contributo da parte del Comune non consisterà in un versamento di somme di denaro a favore dei titolari della strada, bensì nella liquidazione all'impresa esecutrice della quota di intervento sopraindicata.

6.2. Il contributo del Comune, una volta concesso, non può variare in aumento per eventuali maggiori spese verificatesi rispetto alle previsioni iniziali.

6.3. L'erogazione del contributo finanziario, avviene esclusivamente ad ultimazione dei lavori previsti e previa verifica ed attestazione, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, che gli stessi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, sulla base di disegni esecutivi e dichiarazione, da parte della ditta esecutrice/Direzione Lavori, che le opere sono state eseguite a norma di legge.

## **Articolo 7 - Riparto della contribuzione privata**

7.1. L'Amministrazione Comunale non entra nel merito della modalità di ripartizione della contribuzione alle spese da parte dei singoli proprietari, limitandosi a liquidare l'Impresa esecutrice dei lavori dopo l'esecuzione, dopo aver accertato la regolare esecuzione dei lavori stessi.

7.2. Qualora uno o più proprietari non fossero d'accordo al pagamento della propria quota la stessa potrà essere sostenuta volontariamente da parte degli altri proprietari, fermo restando che il contributo pubblico non potrà essere superiore ad un terzo della spesa totale.